

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LOCALI DEL EDIFICIO DEL TECNOPOLO (PAD. 33) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 1 Premesse e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito Università, conformemente al proprio Statuto, ambisce a divenire sempre più un punto di riferimento per la realizzazione di ricerche di frontiera, che contribuiscano al trasferimento tecnologico e alla disseminazione delle conoscenze verso il tessuto imprenditoriale. In tale ottica si pone l'infrastruttura del Tecnopolo di Parma (Padiglione 33 del Campus Parco Area delle Scienze), istituito e gestito al fine di facilitare i processi di trasferimento tecnologico, le collaborazioni tra il tessuto produttivo e la ricerca universitaria e la creazione di imprenditorialità accademica.
2. Al fine di favorire il perseguimento di tale obiettivo, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali, l'Università intende mettere a disposizione del proprio personale accademico e di soggetti esterni, sia pubblici che privati (di seguito indicati come "Soggetti esterni"), spazi collocati presso il Tecnopolo di Parma per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di progetti, programmi e iniziative di particolare interesse per l'Ateneo (di seguito, gli "Spazi" o lo "Spazio"). Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i locali del Tecnopolo di Parma vincolati alla progettualità presentata dall'Università di Parma e finanziata a valere sul Bando per l'ampliamento delle infrastrutture dei Tecnopoli della regione Emilia-Romagna, approvato con DGR n. 661/2023. Tale esclusione opererà fino al termine più lungo previsto tra la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Parma, beneficiaria del progetto denominato "Sostenibilità e innovazione dei sistemi produttivi farmaceutici e alimentari (SIFA)" approvato a valere sul "PR FESR 2021-2027 azione 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2 Bando per ampliamento infrastrutture Tecnopoli" – CUP D99J23001020007, Rep. RPI 24/09/2024.0000736.U e la normativa applicabile in materia.
3. Il presente regolamento disciplina la procedura di richiesta e utilizzo di tali Spazi, delineandone condizioni, modalità e oneri.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina prevista dal "Regolamento e tariffario per l'utilizzo delle aule e spazi universitari e deroga per la concessione degli stessi per il compendio di Paradigna a cura del C.S.A.C.", emanato con DR n. 93 del in data 21 gennaio 2016.

Art. 2 Il Tecnopolo

1. L'edificio del Tecnopolo è stato realizzato per ospitare i laboratori dedicati al trasferimento tecnologico dei Centri Interdipartimentali accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Sono altresì possibili assegnazioni alle seguenti realtà:

- a) altri Centri Interdipartimentali dell'Università di Parma che svolgono attività di trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Emilia-Romagna¹ (di seguito "S3");
 - b) gli Spin off partecipati dall'Università di Parma;
 - c) gli Spin-off patrocinati dall'Università di Parma;
 - d) gruppi di ricerca coinvolti in progetti di rilevante interesse per l'Ateneo con chiaro orientamento al trasferimento tecnologico;
 - e) ricercatori nell'ambito di una collaborazione scientifica con altri enti esterni.
2. L'assegnazione degli Spazi del Tecnopolo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.), che si avvarrà degli esiti della valutazione delle domande da parte di una apposita Commissione Spazi Tecnopolo (di seguito indicata come "CST"), nominata dal Rettore.

Art. 3 Spazi assegnati ai Centri interdipartimentali

1. Taluni Centri Interdipartimentali dell'Ateneo svolgono attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico nell'ambito della S3 (di seguito, "Centri") mediante:
 - a) la partecipazione a progetti competitivi in risposta a bandi regionali, nazionali e internazionali;
 - b) la stipula di contratti conto terzi con enti, aziende e istituzioni nazionali e internazionali;
2. Tali Centri possono presentare motivata richiesta indirizzata al Rettore, alla c.a. della CST, di attribuzione di Spazi, dando evidenza del fabbisogno in termini di metratura ed attrezzature, anche sulla base di:
 - a) progetti di R&S finanziati nell'ambito di bandi competitivi emessi della Regione Emilia-Romagna;
 - b) progetti di R&S/contratti finanziati da altre organizzazioni;
 - c) contratti di R&S con enti, istituzioni e imprese.
3. La prima assegnazione degli Spazi sarà effettuata dal C.d.A. previo parere della CST.
4. A cadenza annuale i Centri a cui sono stati assegnati Spazi dovranno produrre la relazione annuale di attività che è loro richiesta ai sensi del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari", emanato con D.R. n. 889/2022 del 27/05/2022, integrata con le seguenti informazioni:
 - a) la correlazione tra le attività svolte e gli Spazi occupati;
 - b) i progetti/contratti in previsione di attivazione nell'anno seguente;
 - c) l'utilizzo degli Spazi e delle attrezzature ubicate negli Spazi stessi in relazione a tali progetti/contratti.
5. La suddetta relazione sarà acquisita dalla CST che esprimerà un parere in merito al mantenimento degli spazi assegnati.

¹ <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/programmi-e-strategie/s3>

Art. 4 Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli Spazi ai Centri viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione di norma per la durata di due anni, salvo che la CST non ravvisi un evidente squilibrio tra le attività di ricerca rese note nella relazione annuale di monitoraggio e gli Spazi assegnati. In tal caso, su proposta della CST, tenuto conto delle disponibilità, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'aumento o la diminuzione degli Spazi assegnati, ovvero la revoca completa dell'assegnazione.
2. Al termine della durata dell'assegnazione, il Consiglio di Amministrazione delibera nuovamente l'assegnazione degli Spazi previo parere della CST, espresso in base alle richieste pervenute ai sensi dell'Art. 3, co. 2, del presente regolamento.

Art. 5 Laboratori temporanei di ricerca con ricercatori afferenti ai centri e spin-off dell'Università di Parma

1. Possono presentare la richiesta, di cui al comma 2 dell'articolo 3, il personale di ricerca dell'Università di Parma e gli Spin off per le assegnazioni temporanee di Spazi da utilizzare come laboratorio.
2. Tali Spazi sono assegnati in base alla valutazione della CST delle richieste pervenute, al fine di permettere l'espletamento delle seguenti tipologie di attività di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico (in ordine decrescente di priorità):
 - a) spin-off partecipati dall'Università di Parma;
 - b) spin-off patrocinati dall'Università di Parma.
3. Gli Spin-off, sia partecipati che patrocinati, stipuleranno con l'Università di Parma una opportuna convenzione nell'ambito della quale devono essere chiaramente esplicitati: l'oggetto e la durata della collaborazione, le motivazioni che conducono le parti a sviluppare in comune determinate tematiche di ricerca, la motivata necessità di usufruire del laboratorio ed i conseguenti benefici attesi, i responsabili scientifici, gli oneri per l'uso degli Spazi calcolati ai sensi del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up emanato con DR n. 2834/2019, prot. n. 231696 del 12.11.2019, nonché la disciplina della proprietà intellettuale e dei risultati ottenuti, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e tutela dell'invenzione.
4. La convenzione sarà approvata nelle modalità previste dal Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up, previo parere della CST.
5. La convenzione dovrà prevedere un termine finale, decorso il quale gli Spazi assegnati dovranno essere liberati e restituiti all'Ateneo.
6. L'eventuale richiesta di proroga della convenzione, con annessa reiterazione della richiesta di disponibilità del medesimo laboratorio temporaneo, deve pervenire all'Ateneo entro i tre mesi

antecedenti rispetto alla scadenza della convenzione stessa, al fine di garantire la continuità temporale delle attività.

7. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte dal C.d.A., previo parere della CST.

Art. 6 Laboratori temporanei di ricerca industriale con enti esterni

1. È prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione di spazi nell'ambito di una collaborazione scientifica con enti esterni all'Università di Parma, non ricompresi tra i soggetti previsti in precedenza. La richiesta sarà presentata da un ricercatore dell'Università di Parma, in qualità di responsabile scientifico, come previsto dal comma 2 dell'art. 3. Gli spazi potranno essere utilizzati, ad uso non esclusivo del soggetto terzo, per le sole finalità previste dalla collaborazione scientifica, come laboratorio temporaneo di ricerca industriale (di seguito, "Technopole Joint Lab") e rimarranno nella piena gestione dell'Ateneo.
2. La valutazione delle proposte terrà conto della effettiva collaborazione del soggetto esterno con gruppi di ricerca dell'Ateneo, dell'entità del finanziamento, dell'impatto scientifico e tecnologico della proposta progettuale, della coerenza con il piano strategico dell'Ateneo e del fatto che le convenzioni di ricerca prevedano, a carico degli enti esterni, il finanziamento totale di almeno due delle seguenti posizioni: (i) borsa triennale di dottorato di ricerca, (ii) borsa di ricerca post laurea di importo equivalente o superiore, (iii) contratto di ricerca e (iiii) posizione da Tecnologo. In alternativa, potrà essere finanziata totalmente una posizione da Ricercatore. L'assegnazione degli Spazi viene deliberata dal C.d.A., acquisito il parere della CST, e viene disciplinata da una apposita convenzione onerosa.
3. La convenzione di assegnazione degli Spazi del Technopole Joint Lab dovrà indicare, tra le altre cose:
 - a) i costi:
 - uso degli Spazi;
 - personale;
 - strumentazioni (ivi compreso il valore delle attrezzature in comodato d'uso);
 - materiale di consumo;
 - altri costi;
 - b) l'osservanza delle norme in materia di sicurezza tutela ambientale;
 - c) il personale autorizzato ad accedere alla struttura;
 - d) le attività autorizzate;
 - e) modalità e tempi di accesso agli Spazi;
 - f) obblighi relativi ad eventuali controlli da parte dell'Università;
 - g) le attrezzature e gli impianti esistenti e il relativo stato di conservazione;
 - h) coperture assicurative;
 - i) la durata della concessione.

4. Nell'ambito della collaborazione i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti ovvero parzialmente a carico delle stesse imprese. In ogni caso, affinché nessun aiuto di stato diretto sia concesso all'impresa partecipante deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
 - a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
 - b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
 - c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
 - d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
5. L'Università e gli enti esterni potranno concordare nell'ambito della convenzione specifiche modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa anche mediante l'individuazione di appositi spazi nei quali esporre il logo del soggetto esterno secondo le modalità definite nella medesima convenzione.
6. Gli introiti derivati dalla concessione dei locali dedicati a laboratorio temporaneo di ricerca industriale restano nella disponibilità del Bilancio di Ateneo. Si applicano agli stessi le ritenute previste per le attività economiche, di cui alle lett. A., B. e C. dell'art. 6 del Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza, didattica e alta formazione eseguite dall'Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi emanato con D.R. n. 2298/2024 del 04.10.2024.

Art. 7 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione.
2. In prima applicazione i Centri interdipartimentali che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, godono di spazi all'interno del Tecnopolo potranno continuare a permanere, senza la necessità di inviare ulteriore richiesta, fino al 30 giugno 2026, salvo l'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4.